



CITTÀ DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 21 dicembre 2007

Integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 9 novembre 2009

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Titolo I Ordinamento dei cimiteri	3
Art. 2 Soggetti aventi diritto	3
Art. 3 Particolari casi di inumazioni	3
Art. 4 Disposizioni su inumazioni e tumulazioni	3
Art. 5 Deposito di osservazione e sala incisoria	4
Art. 6 Camera mortuaria	4
Titolo II Funzionamento dei servizi cimiteriali	4
Art. 7 Sepolture	4
Art. 8 Esumazioni	5
Art. 9 Esumazioni straordinarie	5
Art. 10 Oggetti rinvenuti	5
Art. 11 Tumulazione	5
Art. 12 Modalità di effettuazione delle operazioni cimiteriali	6
Art. 13 Estumulazioni	6
Art. 14 Raccolta dei resti in cassetta ossario	6
Art. 15 Cremazione	7
Titolo III Concessioni Norme generali	7
Art. 16 Durata e rinnovo delle concessioni	7
Art. 17 Modalità di assegnazione	8
Art. 18 Sepolture private	9
Art. 19 Convenzioni per particolari categorie	9
Art. 20 Cessione e rinuncia	9
Art. 21 Uso dei loculi	9
Art. 22 Termine per l'apposizione della lapide	10
Art. 23 Retrocessioni e rimborsi	10
Art. 24 Tumulazioni provvisorie	10
Art. 25 Disposizioni comuni alle varie concessioni	10
Titolo IV Lavori	11
Art. 26 Progettazione e lavori	11
Art. 27 Lavori	12
Art. 28 Caratteristiche tecniche	12
Art. 29 Materiali	13
Titolo V Epigafi e segni funerari	13
Art. 30 Epigrafi	13
Art. 31 Segni funerari	14
Titolo VI Opere di giardinaggio	14
Art. 32 Disciplina del verde dei cimiteri	14
Titolo VII Polizia dei cimiteri	14
Art. 33 Competenze e disposizioni varie	14
Titolo VIII Disposizioni particolari per il personale	15
Art. 34 Addetti e competenze	15
Titolo IX Obblighi e divieti	16
Art. 35 Obblighi e divieti	16
PARTE II	17
Titolo I Disposizioni preliminari Ordinamento del Cimitero di Santa Ninfa	17
Art. 36 Ambito di applicazione	17
Art. 37 Gestione del cimitero	17
Art. 38 Concessioni	17

PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della Parte I del presente regolamento (di seguito denominato “Regolamento”) si applicano ai Cimiteri esistenti nel Comune di Fiumicino (di seguito denominato “Comune”), e cioè ai cimiteri di Fiumicino (Via Portuense, 1322) e Palidoro (Via Aurelia, 3284).
2. Al cimitero di Santa Ninfa si applicano le norme integrative, di cui alla successiva Parte II e le disposizioni di cui alla Parte I solo per quanto non disciplinato dalla Parte II. Per il cimitero di Santa Ninfa le disposizioni di cui alla Parte II sono comunque prevalenti su eventuali diverse disposizioni contenute nella Parte I.

TITOLO I ORDINAMENTO DEI CIMITERI

Art. 2 Soggetti aventi diritto

1. Nei Cimiteri comunali hanno diritto di seppellimento le salme:
 - a) di persone morte nell’ambito territoriale del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b) di persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi avuto in esso, in vita, la residenza;
 - c) di persone non domiciliate né residenti in vita nel territorio comunale e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata già esistente nel Cimitero del Comune stesso, ai sensi del Regolamento;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese, con almeno un genitore residente nel Comune;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. È possibile chiedere il ricongiungimento delle salme di coniugi o di persone legate in vita da comprovata convivenza e/o genitori con quelle dei figli nello stesso cimitero, in caso sussista disponibilità di posto, ovvero, in mancanza di tale disponibilità, in un altro dei Cimiteri comunali ove il ricongiungimento sia possibile. La sepoltura nei cimiteri comunali può essere consentita anche nei casi di attribuzione della cittadinanza onoraria concessa secondo le previsioni del vigente Regolamento comunale.¹
3. Tutte le operazioni inerenti la sistemazione delle salme e dei resti mortali di cui sopra devono essere effettuate secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3 Particolari casi di inumazioni

1. Le inumazioni sono effettuate in differenti riquadri, a seconda che trattasi di salme di adulti o di bambini fino a dieci anni compiuti. I nati morti, di vita uterina non inferiore a mesi sei, vengono inumati nei riquadri dei bambini; analogamente, possono essere inumati nei riquadri stessi, gli aborti.

Art. 4 Disposizioni su inumazioni e tumulazioni

1. Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

¹ Comma così integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 09/11/2009.

2. Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dal Comune o, in quelli privati, approvati dallo stesso o, se precedenti all'istituzione del Comune, approvati dal Comune di Roma.
3. Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di 24 ore dal momento del decesso. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ridurre tale periodo. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopico non accerti prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
4. Le salme di persone decedute a seguito di malattie infettive e altamente diffusive sono depositate nei locali appositamente predisposti.
5. Nella sala incisoria sono effettuate le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, dall'Ufficiale Sanitario ovvero, richieste da istituti scientifici o da privati con l'osservanza delle norme vigenti.
6. Nello stesso locale possono essere eseguite, su istanza degli interessati, le pratiche conservative delle salme.

Art. 5

Deposito di osservazione e sala incisoria

1. Nei Cimiteri sono istituiti un deposito di osservazione e una sala incisoria.
2. Nel deposito di osservazione, in ambienti separati e opportunamente attrezzati sono deposte, su ordine dell'Ufficiale Sanitario, dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte accidentalmente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 6

Camera mortuaria

1. Nella Camera Mortuaria sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in Camera Mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni; decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 7

Sepulture

1. L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3/11/2000.
2. Le salme per le quali non sia richiesta la tumulazione in appositi manufatti cimiteriali, sono sepolte nei riquadri destinati alle inumazioni.
3. Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno. Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.
4. È fatto divieto, in caso di inumazioni di cadaveri trasportati in doppia cassa, di praticare operazioni di apertura delle casse in legno, per tagliare la cassa metallica, anche quando la

medesima sia d'obbligo. È fatto obbligo agli operatori del settore provvedere, ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nei Cimiteri del Comune, e, ai fini del trasporto, sia d'obbligo la doppia cassa, all'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno, oppure di casse di legno contenenti casse biodegradabili, ai sensi dei decreti ministeriali del 01/02/1997 e del 09/07/2002. In caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Art. 8 **Esumazioni**

1. Le esumazioni ordinarie d'ufficio in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, sono eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione. All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune; le salme eventualmente non decomposte verranno, invece, nuovamente inumate, per essere poi riesumate con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
2. In attesa dell'esumazione d'ufficio è consentita, su richiesta di privati, la esumazione ordinaria dei resti mortali, sempreché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione della salma stessa.
3. Delle esumazioni ordinarie di cui al comma 1 sarà data notizia, con pubbliche affissioni, da effettuarsi agli ingressi dei Cimiteri, nonché con avvisi sui riquadri da esumare.

Art. 9 **Esumazioni straordinarie**

1. Prima della normale scadenza del periodo di inumazione, le salme possono essere esumate in via straordinaria su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Anche a richiesta di privati, può disporsi, su autorizzazione del Dirigente dell'Area Socio sanitaria, l'esumazione di salme per trasferimento in altre sepolture o per la cremazione.
3. Le esumazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in presenza dell'Autorità Sanitaria e, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono eseguirsi dal 1° maggio al 30 settembre.
4. Ove trattasi di esumazione di salme di persone decedute da meno di due anni, occorre il nulla osta dell'Autorità Sanitaria.
5. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, nei primi due anni dal decesso, quando trattasi di salme di persone decedute per malattie infettivo-contagiose.

Art. 10 **Oggetti rinvenuti**

1. A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti, in loro presenza, all'atto della esumazione.
2. Gli oggetti rinvenuti in sede di esumazione d'ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto, presso la Direzione per un anno dalle operazioni stesse. Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà del Comune.
3. Altri eventuali oggetti comuni, rinvenuti durante le operazioni di cui sopra, saranno, a cura dell'ufficio, smaltiti secondo le vigenti disposizioni.

Art. 11 **Tumulazione**

1. La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso.

2. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, con personale all'uopo autorizzato, previa la osservanza delle vigenti disposizioni.
3. Le salme da tumulare debbono essere racchiuse in duplice cassa secondo le vigenti norme.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il trasporto delle salme fuori Comune e per le tumulazioni provvisorie di cui al successivo art. 24. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
5. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere alla immediata riparazione o sostituzione dei feretri.
6. Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, il Comune interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 12

Modalità di effettuazione delle operazioni cimiteriali

1. Per l'esecuzione delle operazioni di tumulazione, estumulazione ed inumazione è necessaria la presenza di almeno due operatori cimiteriali e pertanto, di norma, le stesse possono essere effettuate solo nel turno antimeridiano.

Art. 13

Estumulazioni

1. L'eventuale estumulazione delle salme per essere traslate in altre sepolture è sempre consentita, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria. I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, dovranno essere riparati o sostituiti prima che si proceda alla nuova tumulazione.
2. Quando in occasione di apertura di sepolture, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti, salvo i casi contemplati nel successivo art. 14.
3. Per le estumulazioni si applicano le stesse disposizioni previste per le esumazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 9.

Art. 14

Raccolta dei resti in cassetta ossario

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. È tuttavia consentita su richiesta e alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate, sparse per distruzione di feretri.
2. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario.
3. Delle operazioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni, dal familiare o da un interessato presente nonché dal sanitario se vi abbia assistito.
4. Qualora nelle operazioni di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.
5. Per le raccolte dei resti mortali in cassetta ossario si applicano le disposizioni previste per le esumazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del Regolamento.

Art. 15
Cremazione

1. Il servizio di cremazione delle salme verrà effettuato nel cimitero più vicino, provvisto di apposita ara crematoria, salvo poi riportare le ceneri in apposito colombario o ossario nei cimiteri comunali fintanto che non sarà realizzata una ara crematoria nei Cimiteri comunali.
2. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seg. del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto nel rispetto della normativa vigente.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad Associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. L'autorizzazione di cui al secondo comma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dall'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In mancanza della predetta certificazione, ovvero nei casi di morte improvvisa o sospetta, deve essere prodotto il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
5. Per la cremazione dei minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.
6. La registrazione delle salme cremate è effettuata all'interno del registro generale cimiteriale.
7. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione in luogo diverso dai Cimiteri del Comune o in altri comuni deve essere autorizzato dal Sindaco. L'operazione di traslazione non è soggetta alle misure igienico - sanitarie stabilite per il trasporto delle salme.
8. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio del Cimitero, il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere inviato all'Ufficio dello Stato Civile.
9. Ai sensi della legge n. 130 del 2001 è consentita la conservazione di urne cinerarie in luoghi diversi dai cimiteri, con le modalità stabilite dalla procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle urne cinerarie.

TITOLO III
CONCESSIONI
NORME GENERALI

Art. 16
Durata e rinnovo delle concessioni

1. Nei cimiteri di Fiumicino e Palidoro il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a) uso settantacinquennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
 - b) uso settantacinquennale di tombe costruite dall'Amministrazione;
 - c) uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
 - d) uso novantanovenale di loculi ossari ad uno o più posti;
 - e) uso annuale di loculi per deposizione provvisoria di salme.
2. Le suddette concessioni possono essere rinnovate alla loro scadenza dal concessionario o dagli aventi diritto alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo. In caso di non accordo fra concessionario (o

i suoi eredi) e gli eredi della salma, la priorità per il rinnovo della concessione va data agli eredi della salma tumulata.

3. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza della concessione, in assenza di una espressa volontà del concessionario o degli aventi diritto, i resti mortali del defunto saranno estumulati e conservati in cassette ossario, che saranno custodite dal Comune per i successivi due anni. Allo scadere di tale termine, i resti mortali non richiesti saranno destinati alla raccolta collettiva nell'ossario comune, come previsto dalla vigente normativa. I resti mortali non completamente mineralizzati e non espressamente richiesti, saranno inumati presso il campo comune.
4. Le sepolture che si rendono libere ritorneranno nella disponibilità del Comune, salvo soltanto i versamenti agli aventi diritto del prezzo dei manufatti costruiti dai privati, che sarà determinato in base a perizia del Comune.
5. Le tariffe, sia delle concessioni, sia dei diritti, relative alle varie specie di operazioni cimiteriali, sono stabilite ed aggiornate con apposita deliberazione degli organi competenti.
6. Tutte le concessioni sono disposte con atti del competente dirigente del Comune.
7. Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti previo pagamento della relativa tariffa, salvo successiva regolarizzazione.

Art. 17

Modalità di assegnazione

1. La concessione dei loculi comunali per tumulazione individuale è ammessa esclusivamente a seguito del decesso della persona cui è destinata. La concessione di cui sopra viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. L'individuazione del loculo comunale che dovrà costituire oggetto della concessione avviene per occupazione progressiva dei loculi in linea verticale dalla quinta o quarta fila (dall'alto) fino alla prima fila (in basso). Tale criterio non si applica per i loculi ossari-cinerari, i quali sono concessi, nella disponibilità del Cimitero, lasciando libertà di scelta ai concessionari. Unica deroga al suddetto principio, i casi di invalidità riconosciuta e specificamente certificata da medico legale della Ausl del territorio di competenza relativa all'impossibilità di salire e scendere le scale, di un coniuge, figlio o genitore della salma da tumulare o tumulata. In tali casi sarà possibile assegnare, secondo le disponibilità, un loculo in una fila bassa (I o II).²
3. Per ottenere una delle concessioni elencate nell'art. 16 occorre presentare domanda in carta legale al Sindaco o al Dirigente dell'Area Socio sanitaria indicando:
 - a) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
 - b) specie della concessione prescelta;
 - c) indicazione generica o specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro.
4. La concessione deve essere destinata alla sepoltura del richiedente, del coniuge, dei parenti entro il VI grado ed affini non oltre il IV grado.
5. In ogni tumulo è consentita, su richiesta del concessionario o, dopo la sua morte, con il consenso di tutti gli aventi diritto, la tumulazione di non più di due salme di persone estranee al nucleo familiare del concessionario, che risultino anagraficamente essere, all'atto del decesso, conviventi da almeno un anno con lui o con alcuno degli aventi diritto ovvero aver acquisito nei confronti della famiglia particolari benemerienze.
6. Al fine di preservare il carattere familiare della sepoltura, assicurando la prevalenza numerica delle salme appartenenti al nucleo familiare del concessionario, tale facoltà è esclusa per i

² Comma così integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 09/11/2009.

tumuli con un numero di posti salma inferiore a cinque, nei quali resta comunque consentita la tumulazione dei soli conviventi del concessionario.

Art. 18 **Sepulture private**

1. Quando la concessione comporta la costruzione di un manufatto, il titolare dovrà presentare entro tre mesi dalla data della concessione, il progetto in triplice copia dell'opera che intende realizzare accompagnato da dettagliata relazione.
2. Trascorso il termine di cui sopra, il Comune potrà concedere, su domanda motivata dell'interessato, una proroga di sessanta giorni. Scaduto inutilmente tale nuovo termine, la concessione sarà revocata con la corresponsione del 85% della tariffa corrisposta.
3. I concessionari possono, peraltro, rinunciare alla concessione delle aree ove non sia stata ancora eseguita opera alcuna con diritto alla corresponsione dell'85% della tariffa corrisposta.
4. Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare, determinato dai relativi atti di concessione è, di norma, limitato al doppio dei metri quadrati dell'area concessa.

Art. 19 **Convenzioni per particolari categorie**

1. Le associazioni civili, gli enti morali e le associazioni religiose di qualsiasi culto, possono ottenere la concessione di aree per costruire sepolcri sociali su presentazione dell'atto di riconoscimento giuridico ovvero su presentazione dello statuto, delle tavole di fondazione e delle norme regolamentari, ove trattasi di associazioni di fatto di notevole rilevanza. Tali concessioni dovranno essere regolate da apposita convenzione.
2. Per la tumulazione di salme in dette tombe occorrerà la dichiarazione dell'Associazione e dell'Ente di appartenenza attestante l'iscrizione del defunto alla stessa fino all'epoca del decesso.

Art. 20 **Cessione e rinuncia**

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo e forma di sepolture costruite da privati su aree loro concesse in uso; analogo divieto vale anche per tutte le sepolture costruite dal Comune.
2. È consentito, tuttavia, allo stesso concessionario e ad i suoi eredi, purché non in contrasto con il titolo originario della concessione, chiedere di rinunciare alla concessione stessa previa diversa sistemazione delle salme. In caso di accoglimento della domanda, sarà versato al richiedente il 50% della tariffa versata per l'area al momento della concessione, oltre al prezzo del manufatto fissato dal Comune e accettato dall'interessato.
3. Il concessionario può disporre per le sepolture costruite dal Comune la rinuncia alla titolarità della concessione in favore dei parenti, entro il sesto grado, della salma tumulata. A tal fine presenta apposita domanda all'Area socio sanitaria del Comune, che autorizza la voltura. La predetta domanda deve essere firmata anche dai parenti ai quali è intestata la voltura.

Art. 21 **Uso dei loculi**

1. Il numero delle salme da tumulare nei loculi è determinato nell'atto di concessione. La concessione di loculi può avvenire solo in concomitanza della necessità di tumulazione di una salma.
2. In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di salme o resti mortali in numero superiore a quello indicato nell'atto di concessione se vi sia spazio disponibile previo pagamento per ogni salma ed ossario in più, dei diritti previsti dalla tariffa in vigore al momento

della richiesta di tumulazione, purché la tumulazione non avvenga in contrasto con la normativa vigente.

Art. 22

Termine per l'apposizione della lapide

1. Entro due mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale deve essere indicato il cognome, il nome, la data di nascita e quella di morte della salma tumulata. È consentita l'iscrizione di una breve epigrafe con le modalità di cui al Titolo V del Regolamento.

Art. 23

Retrocessioni e rimborsi

1. I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalla salma o dai resti mortali per la cui sepoltura essi erano stati concessi ritornano nella piena disponibilità del Comune, salvo casi di forza maggiore. In tal caso il Comune rimborserà l'85% dell'importo della tariffa vigente al momento della concessione.
2. I loculi e gli ossari occupati secondo le previsioni dell'atto di concessione, qualora successivamente si rendano liberi per una diversa sistemazione di tutte le salme o di tutti i resti in essi contenuti, tornano nella piena disponibilità del Comune, indipendentemente dalla rinuncia espressa dal concessionario o dagli aventi diritto.
3. Per i loculi e gli ossari di cui al comma precedente il Comune emana ogni anno, entro il mese di febbraio, apposito bando, assegnandoli secondo il criterio della data di morte della salma.
4. Laddove si tratti di loculi in concessione perpetua o di ossari il concessionario o gli altri aventi diritto potranno richiedere il rimborso del 50% della tariffa in vigore al momento della retrocessione per i manufatti della stessa categoria.
5. Per i loculi singoli a scadenza trentennale, spetterà al concessionario o agli altri aventi diritto il rimborso di una somma pari ad 1/30 della tariffa in vigore per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione.

Art. 24

Tumulazioni provvisorie

1. È permessa, in casi eccezionali, la tumulazione provvisoria di salme in appositi loculi. La permanenza di salme in tali loculi non potrà oltrepassare un anno, salvo il rinnovo della concessione per un secondo anno.
2. Qualora alla scadenza di tale periodo non sia stato provveduto alla sistemazione definitiva della salma, la salma stessa sarà inumata nel campo comune, secondo la vigente normativa.
3. Le salme inumate in applicazione del disposto del presente articolo non possono essere nuovamente traslate in tali loculi.

Art. 25

Disposizioni comuni alle varie concessioni

1. I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi, hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie stabilite dal Comune nel termine di tre mesi qualora il concessionario risieda in Italia o di sei mesi se residente all'estero, termine da notificarsi secondo le norme di procedura civile.
2. Decorso inutilmente tale termine il concessionario sarà dichiarato decaduto dalla concessione con carico al Comune di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che (essa) giudicherà più opportuno.

3. Ove si determini uno stato di fatiscenza del manufatto tale da ingenerare pericolo per la pubblica incolumità, il Comune, adottate le misure di sicurezza, esperite opportune ricerche del concessionario, in caso di esito negativo provvederà d'ufficio alle opere di prima necessità salvo, in prosieguo, la procedura di cui al secondo comma.
4. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, il Comune con la procedura di cui al comma successivo ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro provvedendo in difetto d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.
5. Il Comune ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del cimitero. In tal caso il Comune provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un'altra area o manufatto, sempre nello stesso cimitero corrispondenti a quelli della concessione originaria o alle stesse condizioni di questa. Qualora ciò non sia possibile il Comune costruirà a sue spese un nuovo manufatto, anche in un altro cimitero.
6. Nell'ipotesi di cui sopra il Comune provvederà a sua cura e spesa al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura previo accordi con il concessionario o i suoi eredi.

TITOLO IV LAVORI

Art. 26 Progettazione e lavori

1. I progetti per costruzioni private saranno presentati secondo quanto stabilito dai Piani di lottizzazione cimiteriali privata, redatti dall'Area pianificazione del territorio e da questo approvati, previo parere della Commissione Edilizia Comunale in merito ai soli aspetti architettonici.
2. Nei Piani di lottizzazione l'Assessorato al Territorio individuerà le tipologie e le caratteristiche dei manufatti sepolcrali. Sui disegni di progetto dovrà essere indicato il nome del concessionario, il cimitero, il riquadro ed il numero dell'area concessa e contenere la firma del concessionario ed il timbro e la firma del progettista che, salvo rinuncia e/o nuove nomine, dovrà essere responsabile anche della Direzione Lavori. Gli stessi dovranno essere contenuti in apposita cartella.
3. Tutti i progetti che prevedono camere sepolcrali nel sottosuolo ed in elevazione debbono essere esaminati ed approvati dall'Autorità Sanitaria.
4. Le copie firmate dal concessionario debbono contenere la planimetria del riquadro, le piante, i prospetti e le sezioni dell'opera, gli eventuali particolari architettonici e costruttivi che l'importanza dell'opera può richiedere con l'indicazione della scala metrica, la specificazione dei materiali da usarsi nella parte esterna dell'opera e del nome dell'esecutore. I progetti debbono essere firmati da un tecnico qualificato iscritto all'albo professionale.
5. Il competente Assessorato al Territorio redige le Norme Tecniche d'Attuazione per la realizzazione delle singole tipologie di manufatti sepolcrali, nonché tutti gli elaborati grafici di riferimento per la progettazione e la Direzione dei Lavori. Per la definizione degli interventi si rimanda a quanto stabilito negli elaborati di cui al comma precedente.
6. L'approvazione dei Piani di Lottizzazione in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale e delle relative Norme Tecniche d'Attuazione, avverrà con disposizione dirigenziale del Dirigente tecnico dell'Area pianificazione del territorio.

Art. 27
Lavori

1. La costruzione delle cappelle e delle edicole deve essere ultimata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione per effettuare i lavori, quella dei sarcofagi e delle arche entro tre mesi e quella delle tombe a terra, degli ossari e dei cinerari due mesi. Dal momento della concessione del lotto il concessionario è tenuto alla cura dell'area secondo norme impartite dal Comune. Trascorsi tali termini senza che l'opera sia stata iniziata e, qualora non sia intervenuta proroga su domanda motivata dall'interessato, si procederà alla revoca della concessione rimandando a discrezione della stessa demolire quanto già realizzato ovvero mettere all'asta il manufatto nello stato in cui trovasi e rimborsare al concessionario originario la minor somma fra quanto periziato dall'Ufficio Tecnico e quanto dal Comune realizzato. L'aggiudicatario dovrà presentare un nuovo progetto per i lavori da eseguire.

Art. 28
Caratteristiche tecniche

1. La dimensione delle aree in concessione per la costruzione di cappelle ed edicole è stabilita dalle Norme Tecniche di Attuazione di cui all'articolo precedente. Le costruzioni di loculi nelle cappelle sono consentite sia nella camera sepolcrale che nel manufatto sovrastante.
2. Per la costruzione di tombe a terra le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq. 6,50. Nel caso di tombe individuali, potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore a mq. 2,50. L'accesso alle camere sepolcrali deve essere chiuso da una pietra tombale con apposito telaio.
3. Per la costruzione di arche e di sarcofagi le concessioni di aree non devono essere inferiori a mq. 6,50; è consentita la tumulazione di salme nella sottostante camera sepolcrale.
4. La costruzione degli ossari e dei cinerari è consentita su aree di mq. 2,50; potrà essere utilizzata anche un'area minore, ma non inferiore, comunque, ad 1 mq. La costruzione stessa dovrà essere realizzata solo sulla superficie dell'area concessa.
5. Ogni manufatto destinato ad accogliere più salme deve essere costruito in modo da consentire la tumulazione separata delle salme. I loculi nei manufatti cimiteriali debbono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
6. Nelle sepolture in cui è consentita la costruzione della sottostante camera sepolcrale, questa non potrà avere una profondità superiore a m. 5. In ogni caso il fondo di dette camere non dovrà arrivare ad oltre m. 0,50 dal livello della massima piena della falda freatica.
7. La tumulazione nei manufatti sepolcrali è consentita solo dopo la ultimazione dei lavori e collaudo o verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e il benessere dell'Autorità Sanitaria.
8. I lavori di restauro e ristrutturazione delle camere sepolcrali di vecchia costruzione potranno essere consentiti soltanto se effettuati secondo le norme tecniche di cui al comma 6 del presente articolo.
9. Qualunque oggetto rinvenuto negli scavi o nelle demolizioni compreso i materiali da costruzione, le condutture metalliche, i marmi, le pietre e simili, è di esclusiva proprietà del Comune. L'esecutore dei lavori deve dare immediato avviso del rinvenimento all'Ufficio Tecnico Comunale sospendendo senz'altro ogni lavoro in luogo, fino a quando l'Ufficio predetto non ne abbia autorizzato la prosecuzione. L'esecutore è responsabile delle eventuali manomissioni o dispersioni che si verificano per colpa sua o dei suoi dipendenti.
10. Il deposito dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori deve essere fatto nel luogo stabilito dal Custode del cimitero o dall'Ufficio Tecnico il quale, in caso di necessità, può ordinare il trasferimento dei materiali stessi in altra area corrispondente. Sarà preceduto d'Ufficio a spese dell'esecutore il trasferimento dei materiali, quando egli non abbia provveduto nel termine

prefissatogli. Lo spazio assegnato non può essere impiegato per uso di laboratorio né su di esso possono essere costruite baracche e simili.

11. È vietato nell'interno dei cimiteri da parte di ditte private l'impiego di mezzi meccanici cingolati, l'impiego di seghe per il taglio di pietre nonché lo sgrossamento dei materiali. L'uso dei mezzi meccanici gommati sarà autorizzato a seconda dei casi. È consentito l'uso dei nastri trasportatori per il carico di terra di risulta da scavi e su mezzi meccanici.
12. I materiali di scavi e di rifiuto debbono essere rimossi entro 24 ore e trasportati, qualora quelli di scavo provengano da terreno non utilizzato precedentemente per inumazione o per tombe, nelle discariche pubbliche autorizzate in caso contrario nelle località indicate dall'Ufficio competente. È tollerata durante l'esecuzione dei lavori la permanenza nel luogo di deposito assegnato, del quantitativo dei materiali stessi necessari per il riempimento, in ogni caso lo spazio attiguo di deposito deve essere mantenuto perfettamente sgombro. Appena ultimati i lavori, tutti i materiali residuati debbono essere asportati.
13. Nei trasporti di materiali da costruzioni e di rifiuto devono essere usati veicoli atti ad evitare spargimento dei materiali stessi nell'interno del cimitero. I veicoli impiegati per il trasporto non possono sostare nell'interno del cimitero oltre il tempo necessario per il carico e scarico. L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale imbrattamento dei viali o dei manufatti cimiteriali causato durante il trasporto stesso.
14. I lavori nell'interno dei cimiteri da parte delle ditte autorizzate per conto dei concessionari, possono essere eseguiti durante l'orario di apertura dei cimiteri e nei soli giorni feriali. Nei giorni prefestivi i lavori sono consentiti fino alle ore 12.00.

Art. 29 **Materiali**

1. I manufatti privati dei tipi ammessi dalle norme vigenti possono essere costruiti con i materiali e con le caratteristiche indicati dal Comune e a condizione che l'esecuzione sia a perfetta regola d'arte, completamente rispondente al progetto, ed in modo che il manufatto stesso ad opera finita possieda i requisiti di stabilità, di durevolezza, di conservazione estetica e statica imposti dalla destinazione e dall'ambiente.
2. Per i loculi costruiti dal Comune i concessionari dovranno informarsi per il rivestimento delle chiusure dei loculi stessi, alle caratteristiche indicate dal Comune (vedi Norme Tecniche).

TITOLO V **EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI**

Art. 30 **Epigrafi**

1. Le epigrafi che contengono parole oltre quelle relative alle generalità del defunto, devono essere preventivamente sottoposte all'esame del Comune.
2. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali indicati nelle Norme Tecniche vigenti e previa autorizzazione dell'Ufficio competente. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
3. I lumi applicati ai segni funerari devono essere fissati sui segni stessi o sul basamento.

Art. 31
Segni funerari

1. I segni funerari, nonché le lapidi per i loculi, non devono portare riferimenti relativi alla denominazione della ditta costruttrice e, per quanto riguarda i campi comuni, deve essere specificata l'indicazione del riquadro, della fila e della fossa corrispondenti a quelli assegnati alla salma all'atto dell'inumazione. Tali incisioni devono essere fatte in lettere e in numeri di altezza non maggiore di 1 cm. La denominazione come sopra precisato della ditta dovrà riguardare qualsiasi tipo di manufatto cimiteriale.
2. La sistemazione dei segni funerari nei campi comuni potrà essere eseguita soltanto dopo che il custode avrà indicato il posto di seppellimento della salma.
3. I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopodiché saranno rimossi a cura del Comune, rimanendo nella disponibilità dello stesso.

TITOLO VI
OPERE DI GIARDINAGGIO

Art. 32
Disciplina del verde dei cimiteri

1. Le opere di giardinaggio all'interno dei cimiteri sono curate dal Comune. L'Ufficio Cimitero, previa intesa con il competente Ufficio Tecnico, può consentire gli impianti di aiuole intorno ai manufatti privati. Tali impianti potranno essere rimossi in occasione di sistemazione del verde programmate dal Comune. In ogni caso resta, comunque esclusa l'installazione di piante ad alto fusto.
2. Davanti alle lapidi dei loculi concessi dal Comune è consentito il collocamento sull'apposito bancale di oggetti artistici e vasi per fiori recisi.

TITOLO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 33
Competenze e disposizioni varie

1. Il servizio di polizia interno nei cimiteri fa capo al custode. È di sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria o Comunale.
2. La vigilanza sanitaria sui cimiteri pubblici e privati esistenti nel territorio comunale, sui sepolcri particolari, sui depositi di osservazione, sulle sale di esposizione e incisoria nonché per la osservanza delle norme di polizia mortuaria, è esercitata dall'Autorità Sanitaria.
3. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio nei cimiteri è effettuata dal personale degli Uffici Tecnici Comunali.
4. L'orario di apertura dei cimiteri comunali è stabilito con ordinanza del Sindaco. L'ingresso del pubblico è ammesso fino ad un'ora prima della chiusura. Il custode può, per ragioni speciali, anticipare o ritardare l'ora di apertura o di chiusura dei cimiteri solo a seguito di autorizzazione del Sindaco o del Dirigente dell'Area Socio sanitaria.
5. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nei cimiteri oltre l'orario normale limitatamente ai partecipanti ai funerali stessi.
6. Nei cimiteri è normalmente permesso l'ingresso ai soli pedoni. A discrezione del Comune potrà essere consentito, nei soli giorni feriali, l'accesso con autoveicoli sui percorsi indicati dal Comune.

7. È vietato l'ingresso nei cimiteri a ragazzi di età inferiore a dodici anni se non accompagnati da adulti nonché alle persone vestite in modo indecoroso. È altresì vietato introdurre animali di ogni genere.
8. Per quanto riguarda oggetti ingombranti e simili da sistemare nell'interno dei cimiteri ne è vietata l'introduzione senza apposito permesso del custode. L'Ufficio Tecnico ha eventualmente facoltà di rimuovere oggetti sistemati senza il permesso di cui sopra, addossando al responsabile le spese di rimozione e di eventuale custodia.
9. Nell'ambito dei cimiteri sono vietati l'accattonaggio e la questua. È vietato altresì tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti. È infine vietata qualsiasi ripresa filmata o fotografica senza apposita autorizzazione.
10. È assolutamente vietato rimuovere o portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso del Comune.
11. Nell'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti di qualsiasi natura, l'affissione di manifesti e tabelle di ogni genere, ad eccezione di quelli predisposti dal Comune, la distribuzione e l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi. Detti divieti, in quanto applicabili, potranno essere estesi anche alle immediate adiacenze dei cimiteri.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

Art. 34

Addetti e competenze

1. Il custode per ogni feretro ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. 285/90; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al succitato art. 6, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con la indicazione del luogo di deposito delle ceneri all'interno del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. I registri indicati nel comma precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.
3. È assolutamente vietato al personale comunale assumere incarichi ed assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi. È altresì vietato al personale stesso partecipare direttamente o indirettamente ad imprese e società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre o cimiteriale.

TITOLO IX
OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 35
Obblighi e divieti

1. Il Comune provvede d'ufficio alla demolizione di qualsiasi opera eseguita arbitrariamente o in contrasto con quanto previsto dal Regolamento nonché alla rimozione di oggetti collocati senza la preventiva autorizzazione o tali da deturpare il decoro del luogo.
2. La mancata osservanza, anche parziale, degli obblighi sanciti dal Regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.
3. Tutte le persone che svolgono attività all'interno del cimitero o comunque lo frequentano, debbono usare il massimo rispetto dei manufatti e delle opere di qualsiasi natura ivi esistenti.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.
5. Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari secondo le leggi e i regolamenti generali sono punite con ammenda da euro 25,82 a euro 258,23. L'accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura seguiranno i termini di legge.
6. Per le operazioni cimiteriali di tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazione, riduzione, è dovuto dal richiedente il pagamento di appositi diritti cimiteriali le cui tariffe sono stabilite da apposita delibera approvata dagli organi competenti.
7. Per tutto quanto non si fa espresso riferimento nel Regolamento si rimanda alla legislazione vigente.

PARTE II

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ORDINAMENTO DEL CIMITERO DI SANTA NINFA

Art. 36

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano soltanto al cimitero di Santa Ninfa.
2. Le disposizioni della Parte prima del Regolamento si applicano al cimitero di Santa Ninfa solo nelle parti non disciplinate dal presente Titolo o non contrastanti con esso.

Art. 37

Gestione del cimitero

1. Nel cimitero l'esecuzione e la gestione delle operazioni cimiteriali è affidata al concessionario firmatario della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 04/07/2002, per tutta la durata della Convenzione, che provvede con proprio personale.
2. Il predetto concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare del Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, della legge n. 109 del 1994, della legge n. 26 del 2001 e della legge n. 130 del 2001.

Art. 38

Concessioni

1. Può essere disposta la concessione dei loculi ante mortem ai residenti da almeno cinque anni, che abbiano compiuto 65 anni. I coniugi, purché uno dei due abbia compiuto 65 anni, possono fare richiesta di due posti vicini. Il concessionario ultrassessantacinquenne già vedovo ha la facoltà di fare richiesta per due loculi, uno per sé ed uno per il coniuge già sepolto in altro cimitero, anche non comunale, e procedere al trasferimento di detta salma in applicazione del principio del ricongiungimento familiare, già disciplinato dall'art 2 comma 2 ma limitato, in questo caso, al solo coniuge. La salma del parente fino al sesto grado e dell'affine fino al quarto grado di un cittadino residente nel Comune può essere accolta nel cimitero di Santa Ninfa, anche se non residente a Fiumicino. Nel Cimitero di S. Ninfa hanno diritto di seppellimento anche le salme di persone residenti o decedute nei Comuni limitrofi a quello di Fiumicino, e precisamente: comuni di Ladispoli, Cerveteri, Anguillara e Roma, per quest'ultimo limitatamente ai municipi confinanti (XIII, XV, XVI, XVIII, XIX).³
2. Può essere disposta la concessione dei loculi ante mortem anche agli oriundi (persone non residenti nel Comune, ma che al momento della nascita avevano almeno un genitore residente nel Comune di Fiumicino o nell'ex Circostrizione XIV del Comune di Roma) e a coloro che hanno svolto per un minimo di cinque anni la propria attività lavorativa sul territorio del Comune dalla data della sua istituzione. Resta comunque fermo il requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età anche per i richiedenti la concessione ai sensi del presente comma.
3. Limitatamente alla concessione di tombe, cappelle, edicole e lotti la domanda di concessione può essere presentata anche dai residenti dei Comuni limitrofi a quello di Fiumicino. Ogni famiglia (famiglia anagrafica) potrà produrre istanza per un solo lotto per gentilizio.

³ Comma così integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 09/11/2009.

4. Nelle sepolture costruite dai privati il numero delle salme da tumulare è determinato dai relativi atti di concessione: esso corrisponde, di norma, ai metri quadrati dell'area concessa.
5. Per i soli loculi la sepoltura deve essere destinata al solo richiedente o ai suoi parenti fino al sesto grado e ai suoi affini entro il quarto grado. Nel caso di concessioni ante mortem il concessionario ultrassessantacinquenne può, in caso di necessità, procedere all'utilizzo del loculo per la tumulazione di suoi parenti entro il quarto grado ed affini entro il sesto grado a condizione che la domanda di concessione sia precedente alla data del decesso del parente o affine che si intende tumulare.⁴
6. I concessionari di lotti non potranno produrre nuova istanza né per la concessione di un altro lotto né per quella di loculi e ossari.
7. I concessionari di loculi e/o ossari potranno produrre istanza per la concessione di lotti per la costruzione di tombe solo impegnandosi a rinunciare alle concessioni già in corso e, nel caso i loculi o gli ossari loro concessi risultassero occupati, a traslare i resti mortali dei defunti nella costruenda cappella. Contestualmente alla firma della concessione dei lotti per la costruzione di tombe il concessionario rinuncia formalmente alle predette concessioni già in corso.
8. In caso di eccedenza delle domande riferite ai lotti per gentilizi privati sarà concessa prelazione ai richiedenti più anziani. In subordine sarà concessa prelazione alle richieste effettuate sullo stesso lotto da più famiglie unite da vincolo di parentela.
9. I prezzi dei loculi oggetto di concessione ventennale sono fissati per la prima volta nella misura prevista dalla convenzione firmata tra le parti. In difformità da quanto disciplinato per i cimiteri attualmente esistenti, per il cimitero di Santa Ninfa i richiedenti che ne hanno diritto possono scegliere l'ubicazione del loculo oggetto di concessione.

⁴ Comma così integrato con deliberazione consiliare n. 71 del 09/11/2009.